DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 10

Consorzio per la gestione di servizi

All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunita' montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti". All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto".

Versione in vigore dal 30 aprile 1994, non più in vigore dal 30 giugno 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-257-1994/art-10-consorzio-per-la-gestione-di-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it